



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici degli
istituti professionali
LORO SEDI

e p.c. Al Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica
SEDE

Al Direttore generale per l'istruzione
e formazione tecnica superiore
SEDE

OGGETTO: Riordino dell'istruzione professionale - D.P.R. n. 87/2010 - a.s. 2012/2013 esame di qualifica professionale statale in regime surrogatorio.

Pervengono dai dirigenti scolastici degli Istituti Professionali numerose richieste di chiarimento circa le modalità attuative dell'esame di qualifica per gli studenti che frequentano i corsi attivati in regime surrogatorio nell'a.s. 2010/2011.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo:

- l'articolo 8, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010, al fine di assicurare la continuità dell'offerta formativa, ha stabilito in via transitoria che gli Istituti Professionali *"possono continuare a realizzare (...) corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti"*, fino all'emanazione delle Linee Guida di cui all'articolo 13 della legge n. 40/2007, in caso di mancata adozione da parte delle Regioni degli atti dispositivi di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 226/2005 ed in assenza delle intese di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 D.P.R. n. 87/2010 (tale possibilità viene comunemente denominata "regime surrogatorio");
- la C.M. n. 17 del 18 febbraio 2010, relativa alle iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2010/2011, al punto 2 ha previsto che *"Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti professionali di cui all'allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno scolastico."*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

- le Linee Guida sopra richiamate, adottate con D.M. n. 4/2011 a seguito dell'Intesa sancita in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, al Capo VII, punto 2, hanno previsto che *“Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall'anno 2011/12 ha termine il regime surrogatorio di cui all'art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 226/2005 ed all'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010.”*;
- in piena coerenza con le Linee Guida, la C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010, relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2011/2012, dà indicazioni circa i percorsi di I e FP in regime sussidiarietà – nelle due tipologie integrativa e complementare – ricordando che *“...a partire dall'a.s. 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della citata intesa, non possono più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel corrente anno [2010/2011] in regime surrogatorio.”*

Il quadro normativo sopra richiamato ha comportato che l'ultima sessione ordinaria di esame per il conseguimento del diploma di qualifica statale si sia svolta al termine dell'a.s. 2011/2012, per le classi prime avviate nell'a.s. 2009/2010.

Al termine del corrente anno scolastico 2012/2013 si svolgeranno ancora esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica statali del previgente ordinamento, ma in regime transitorio riservato esclusivamente agli studenti che a partire dall'a.s. 2010/2011 hanno frequentato, in parallelo alle attività didattiche riferite al nuovo ordinamento quinquennale, i *“corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti”* di cui al citato articolo 8, comma 5, del DPR 87/2010.

Sorge, quindi, la necessità di fornire alcune indicazioni e chiarimenti circa il regime giuridico di detti esami sia per i candidati interni che per quelli esterni e circa il titolo di studio rilasciato.

Esami di qualifica candidati interni

Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell'Ordinanza Ministeriale n. 90/2001, ivi comprese le modalità di ammissione agli esami stessi. Invece lo scrutinio per l'ammissione alla successiva classe quarta resta disciplinato dal Regolamento di cui al DPR 122/2009.

Pertanto si procederà, nell'ambito di un unico scrutinio finale, a due distinte valutazioni, rispettivamente, per l'ammissione alle prove di esame di qualifica sulla base del punto A del citato articolo 27 e per l'ammissione alla classe quarta del percorso quinquennale riordinato sulla base dell'art. 4 del DPR 122/2009.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Esami di qualifica candidati esterni

Per quanto attiene ai candidati esterni, considerata la natura speciale e transitoria dell'art. 8, comma 5, del DPR 87/2010, trovano applicazione, limitatamente all'anno scolastico 2012/2013, le disposizioni in materia di ammissione agli esami di qualifica di cui all'art. 27, comma 11, e all'art. 28 della citata ordinanza.

Ciò anche al fine di consentire agli interessati di affrontare l'esame di Stato nell'anno scolastico successivo, sempre come candidati esterni, ferme restando le disposizioni della ordinanza annuale relativa allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Diplomi di qualifica

Si richiama, infine, l'attenzione sulla correlazione dei diplomi di qualifica che saranno rilasciati dagli Istituti Professionali al termine dell'a.s. 2012/13 con le corrispondenti qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale, in attuazione del Capo VII, punto 3, delle Linee Guida adottate con il citato D.M. n. 4/2010.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Lucrezia Stellacci